



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE BONIFICHE E AUTORIZZAZIONI RIFIUTI

Responsabile di settore: RAFANELLI ANDREA

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8172 del 13-06-2017

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 11634 - Data adozione: 17/07/2018

Oggetto: Discarica per rifiuti non pericolosi con bacino dedicato all'amianto, sita in comune di Montignoso (MC) e di Pietrasanta (LU), loc. Fornace/Porta - Gestore Programma Ambiente Apuane spa. - Provvedimento di Diffida ad adempiere all'adeguamento delle attuali garanzie finanziarie secondo le disposizioni di cui alle DGRT n.743 del 02/08/2012, n.535 del 01/07/2013 e n.751 del 09/09/2013.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 18/07/2018

Numero interno di proposta: 2018AD012928

IL DIRIGENTE

VISTI:

- la vigente normativa statale e regionale in materia di procedimento amministrativo, di cui rispettivamente alla legge 07/08/1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i. e alla legge regionale 23/07/2009, n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa” e s.m.i;
- la vigente normativa statale e regionale in materia di attribuzione delle competenze, e in particolare: la legge 07/04/2014, n. 56 e s.m.i. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”; la legge regionale 03/03/2015, n. 22 recante “Riordino delle funzioni provinciali attuazione della Legge 7 aprile 2014,n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni); la legge regionale 5 febbraio 2016, n.9 “Riordino delle funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 70/2015, 82/2015 e 68/2011”; DGRT n. 121 del 23/02/2016 “Subentro nei procedimenti ai sensi dell'art. 11 bis, comma 2 della LR 22/2015 in materia di autorizzazioni ambientali.”;
- la vigente normativa in materia di discariche, ed in particolare: il D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche” cui requisiti, secondo quanto previsto dall'art. 29-bis, comma 3) del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i, ai fini dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per le discariche, rappresentano le migliori tecnologie disponibili fino all'emanazione delle relative conclusioni sulle Best Available Techniques (BAT);
- il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i recante “Norme in materia ambientale”; in particolare l'art. 29-decies che disciplina l'inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o l'esercizio in assenza di autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui all'art. 29-quattordices, e prevede che l'autorità competente proceda, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, secondo la gravità dell'infrazione:
lett. a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonché un termine entro cui (fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia) devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l'autorità competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità;
lett. b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni*, o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte all'anno; (...)
- la Circolare del “Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare” prot. n. 0022295GAB del 27/10/2014 “Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia I.P.P.C.,recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del D.Lgs. 152/06, alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 46/2014”, con la quale il citato Ministero chiarisce come con l'espressione “situazioni” di cui all'art. 29-decies, comma 9, lett. b) sopra richiamato è riferita al caso in cui si manifestino situazioni “di immediato pericolo o danno per l'ambiente o per la salute umana”;
- la legge 20 novembre 2017, n. 167 recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017. (17G00180) (GU n.277 del 27-11-2017)”, ed in particolare l'art. 18 c. 1 lettera a) che ha disposto la modifica dell'art. 29-decies, comma 9, lettera b) che disciplina la diffida e contestuale sospensione dell'attività;
- la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25, “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati.” nonché, le seguenti delibere della Regione Toscana:

- la D.G.R.T. 06/08/2012, n. 743: “Art. 19, comma 2 bis della L.R. 25/1998 e successive modifiche e integrazioni: approvazione deliberazione per la definizione delle forme e modalità relative alle garanzie finanziarie da prestare per le autorizzazioni alla realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti”;

- la D.G.R.T. 01/07/2013, n. 535 recante “ Definizione delle forme e modalità relative alle garanzie finanziarie da prestare per le autorizzazioni alla realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti – Modifiche alla deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2012, n. 743” come modificata dalla D.G.R.T. del 09/09/2013, n. 751

PREMESSO che la soc. Programma Ambiente Apuane SpA (P.IVA 00710250457) è il gestore della discarica per rifiuti non pericolosi con bacino dedicato all'amianto, sita in comune di Montignoso (MC) e di Pietrasanta (LU), loc. Fornace/Porta;

PREMESSO che la suddetta attività industriale, definita dall'operazione D1 di cui all'allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. come “*Deposito sul o nel suolo (ad esempio discarica)*”, rientra nell'allegato VIII, punto 5.4 alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006: *discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, a esclusione delle discariche per i rifiuti inerti*, e risulta assentata in forza dei seguenti atti:

- pronuncia di compatibilità ambientale, adottata con DD n. 656 del 23/02/2011 della Provincia di Massa-Carrara, per il “*Progetto di completamento Discarica per rifiuti speciali non pericolosi sita in loc. Porta, Comune di Montignoso (MS), Comune di Pietrasanta (LU)*” per la coltivazione della discarica con successive fasi di riempimento oltre quota +20m s.l.m.;

- esclusione dalla procedura di VIA, adottata con DD n. 2473/2013 della Provincia di Massa (quale autorità competente in quanto la discarica interessa maggiormente, per dimensioni, tale provincia) dell'istanza di inserimento di alcuni nuovi codici CER da conferire in discarica;

- DD n. 880 del 24/03/2012 e smi rilasciata dalla Provincia di Massa, di autorizzazione alla realizzazione del progetto di ampliamento fino alla chiusura finale, sottoposto a VIA conclusasi con DD n. 656/2011, che prevede 3 fasi di coltivazione fino a quota finale +98 mslm e di autorizzazione all'esercizio per la prima fase, con la quale si dà atto che: “*La discarica avrà una volumetria complessiva di 1.940.000 m3 di cui 120.000 m3 già conferiti fino a quota +25m s.l.m., quota di imposta del nuovo fondo unico (MS e LU) di impermeabilizzazione previsto a seguito delle prescrizioni dettate nel corso del precedente procedimento di V.I.A.*

Il progetto presentato prevede 3 fasi di coltivazione:

Fase 1. coltivazione fino a quota +43m s.l.m. per una volumetria stimabile in 750.000 m3 e una durata temporale di anni 6;

Fase 2. coltivazione fino a quota +68m s.l.m. per una volumetria stimabile in 750.000 m3 e una durata temporale di anni 6;

Fase 3. coltivazione fino alla quota massima di +98m s.l.m. per una volumetria stimabile in 320.000 m3 e una durata temporale di anni 3;”

- DD n. 1441 del 26/03/2012 e smi rilasciata dalla Provincia di Lucca di autorizzazione alla coltivazione, oltre quota + 25 m s.l.m. e fino a quota + 43 m s.l.m, della discarica sita in loc. "ex Cava Viti" nei Comuni di Pietrasanta (LU) e Montignoso (MS), relativamente alla parte ricadente nel comune di Pietrasanta;

- DD n. 611 del 17/02/2016 della Regione Toscana di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura del percolato prodotto dalla discarica e di alcune modifiche al piano di monitoraggio e controllo;

RILEVATO che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 46/2014 e circolare MATTM prot. n. 002295 GAB del 27/10/2014) la validità della DD. n. 880/2012 della Provincia di Massa Carrara e DD n. 1441/2012 della Provincia di Lucca è stata prorogata per un termine pari a quello già autorizzato;

PRESO ATTO che con D.D. n. 629 del 23/01/2018 della Regione Toscana, avente oggetto: *“Provvedimento conclusivo del procedimento avviato d’ufficio, ai sensi dell’art. 29-decies del D.Lgs. 152/2006, finalizzato all’accertamento del rispetto delle prescrizioni AIA della discarica per rifiuti non pericolosi con bacino dedicato all’amianto, sita in Comune di Montignoso (MS) Comune di Pietrasanta (LU), località Fornace/Porta. Gestore: Programma Ambiente Apuane SpA.”*, notificato al proponente via pec, con nota prot. 40763 del 25/01/2018, la scrivente amministrazione ha concluso detto procedimento con un giudizio generale di sostanziale conformità dell’installazione alle condizioni di autorizzazione vigenti e contestualmente stabilito, ai sensi del comma 5 dell’art. 29 - decies del D.Lgs 152/2006, le misure ritenute necessarie ai fini del superamento delle criticità evidenziate nella fase istruttoria, da attuare nei termini perentori ivi indicati; per cui, conformemente a quanto prescritto all’art. 1 lett. e) del dispositivo al medesimo atto, il gestore, tra le altre misure, doveva: *“entro 15 gg dal ricevimento della presente, presentare il calcolo delle garanzie fidejussorie aggiornato secondo quanto disposto dalle DGRT n.743 del 02/08/2012, n.535 del 01/07/2013 e n.751 del 09/09/2013, completo di perizie asseverate relative ai costi di cui al paragrafo 6 “Piano finanziario” dell’allegato 2 al Dlgs 36/2003”*;

PRESO ATTO che rispetto alle attuali garanzie finanziarie nelle premesse al suddetto provvedimento si relaziona quanto segue: *“ad oggi le garanzie finanziarie prestate dalla Soc. Programma Ambiente Apuane spa a favore della Regione Toscana, sono le seguenti:*

- polizza nr. A20171600309061016 della ArgoGlobal SE per € 1.429.476,23 con validità dal 09/03/2017 al 08/03/2024 per la gestione operativa (somma dell’importo delle due precedenti polizze per gestione operativa);

- polizza nr. A20171600309061017 della ArgoGlobal SE per € 927.515,00 con validità dal 09/03/2017 al 08/03/2024 per la gestione post-operativa della porzione ricadente in Provincia di Massa-Carrara;

- polizza nr. A20171601903100026 della ArgoGlobal SE per € 463.757,50 con validità dal 01/08/2017 al 01/08/2022 per la gestione post-operativa della porzione ricadente in Provincia di Lucca;

Pertanto allo stato attuale tutte le garanzie a suo tempo stipulate a favore delle Province, con soggetti non autorizzati, sono state sostituite con nuove garanzie emesse da soggetto rientranti nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi - RUI dell’IVASS (istituto per la vigilanza sulle assicurazioni). Gli importi sono rimasti quelli a suo tempo approvati dalle Province di Lucca e Massa.

Di quanto richiesto da parte questo Settore permane la necessità di ottenere dalla Società Programma Ambiente Apuane il calcolo delle garanzie fidejussorie aggiornato secondo quanto disposto dalle DGRT n.743 del 02/08/2012, n.535 del 01/07/2013 e n.751 del 09/09/2013, completo di perizie asseverate relative ai costi di cui al paragrafo 6 “Piano finanziario” dell’allegato 2 al Dlgs 36/2003. Nel caso in cui tali calcoli non dovessero confermare gli importi attualmente garantiti, il Settore provvederà a richiedere i necessari adeguamenti”.

PRESO ATTO che a seguito della notifica del suddetto provvedimento:

- il gestore, con nota registrata al prot. reg.le n. 84486 del 15/02/2018, ha ottemperato a quanto prescritto all’art. 1 lett. e) del medesimo provvedimento e inviato comunicazione avente oggetto: *“costi previsti per la determinazione della garanzia finanziaria per la gestione operativa e le procedure di chiusura alla Fase 1 – aggiornamento 2017”*, contenente perizia asseverata dell’Ing. Massimo Gardenato (n. 839 Ordine Ingegneri Massa Carrara) relativa ai costi di gestione operativa e post operativa e relativo calcolo garanzie fideiussorie;

- a seguito di verifica da parte del settore, con riferimento alla suddetta perizia, con nota prot. reg.le n. 133878 del 08/03/2018, si è proceduto a richiedere i necessari adeguamenti ed è stato comunicato al gestore di rivedere i conteggi posti alla base del calcolo dell’importo garantito,

adeguandoli a quanto previsto dal piano finanziario approvato in sede di AIA, precisando che gli importi garantiti avrebbero dovuto coprire almeno le volumetrie autorizzate relative alla fase 1 attualmente autorizzata all'esercizio;

- in risposta alla suddetta richiesta, seguivano contatti informali tra il responsabile tecnico dell'impianto e gli uffici regionali ai fini di una verifica preventiva della congruità con il piano finanziario approvato in sede di AIA delle bozze di perizia (prima bozza inviata via mail il 27/03/2018, seconda bozza revisionata e con allegato giustificativi dei costi, inviata via mail in data 18/04/2018);

- con nota prot. n. 331921 del 22/06/2018 inviata via pec, si sollecitava il gestore a trasmettere ufficialmente, entro sette giorni dal ricevimento della medesima, la documentazione, già trasmessa per le vie brevi, ai fini dell'adeguamento delle garanzie finanziarie, ricalcolate sulla base dei conteggi forniti, a pena di avvio del procedimento ex art. 29-decies, comma 9, del D.lgs 152/2006 e smi;

- con nota, registrata al prot. reg.le n. 355916 del 10/07/2018, il gestore in risposta al sollecito ricevuto comunicava le ragioni, indipendenti dalla propria volontà, per le quali l'iter finalizzato a ottenere gli aggiornamenti delle polizze integrative aveva subito dei ritardi e assicurava una conclusione positiva in tempi brevissimi.

RILEVATO che l'Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'Allegato IX alla Parte seconda del D.lgs. n. 152/06 e smi;

EVIDENZIATO che l'art. 208 del D.lgs. n. 152/06 e smi stabilisce che "l'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'articolo 178 e che al comma 11 lettera g) prevede: *"le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto; le garanzie finanziarie per la gestione della discarica, anche per la fase successiva alla sua chiusura, dovranno essere prestate conformemente a quanto disposto dall'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;"*

EVIDENZIATO che il D.lgs. n. 36/2003 disciplina all'art. 14 la modalità di presentazione delle garanzie finanziarie per l'attivazione e la gestione operativa della discarica e che oltre alla garanzia finanziaria volta a coprire gli oneri per la gestione operativa dell'impianto, debba essere prestata anche una garanzia per la gestione successiva alla chiusura;

EVIDENZIATO altresì che ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. d) del D.Lgs n. 36/2003 la prestazione di garanzie finanziarie da parte del richiedente è condizione per il rilascio dell'autorizzazione delle discariche;

RILEVATO che le nuove garanzie finanziarie prestate dalla Società Programma Ambiente Apuane spa a favore della Regione Toscana, sebbene da adeguare negli importi, risultano emesse da soggetto idoneo e abilitato al rilascio di garanzia fideiussoria e che le ragioni del ritardo comunicate dal gestore trovano riscontro nell'attuale situazione del mercato bancario e assicurativo che, come ben noto, non risulta ancora attrezzato e disponibile a fornire tempestivamente tali prodotti a causa dei rischi connessi alla durata e agli ingenti importi previsti;

ACCERTATO che, dalla succitata corrispondenza risulta che alla data entro il quale il gestore avrebbe dovuto trasmettere ufficialmente l'adeguamento delle garanzie finanziarie ricalcolate comprese le perizie asseverate, ovvero entro il 03/07/2018, non è pervenuto al protocollo regionale quanto richiesto da questo settore;

RITENUTO che, in relazione alla natura dei fatti come sopra accertati, sia atto dovuto procedere a diffidare, ai sensi di quanto stabilito alla lettera a) comma 9 dell'articolo 29-decies del D.lgs 152/2006 e smi e ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 29- quattordices, la Società Programma Ambiente Apuane spa, in qualità di gestore referente AIA della discarica per rifiuti non pericolosi con bacino dedicato all'amianto, sita in comune di Montignoso (MC) e di Pietrasanta (LU), loc. Fornace/Porta, affinché adempia, entro il termine ivi stabilito, all'obbligo di trasmissione della documentazione relativa all'adeguamento delle attuali garanzie finanziarie, ricalcolate secondo quanto disposto dalle DGRT n.743 del 02/08/2012, n.535 del 01/07/2013 e n.751 del 09/09/2013, comprensiva di perizie asseverate e conseguenti fideiussioni integrative e/o sostitutive, nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente disciplina nazionale e regionale di settore;

VISTO il decreto del Dirigente della Direzione Ambiente ed Energia n. 6353 del 24/12/2015 ad oggetto "Organizzazione Direzione Ambiente ed Energia" con cui sono state definite declaratorie e competenza dei Settori della Direzione anche a seguito del riassetto istituzionale di cui alla lr n. 22/2015 che ha determinato il nuovo assetto della Direzione a partire dal 1 gennaio 2016;

DICHIARATA l'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato visionato dal funzionario responsabile di Posizione Organizzativa;

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa e qui riportati ad ogni effetto:

1. di DIFFIDARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29-decies, comma 9, lettera a) del D.lgs. 152/2006 e smi, la Società Programma Ambiente Apuane spa, in qualità di gestore referente AIA della discarica per rifiuti non pericolosi con bacino dedicato all'amianto, sita in comune di Montignoso (MC) e di Pietrasanta (LU), loc. Fornace/Porta, ad adempiere, entro trenta giorni lavorativi dal ricevimento della presente, all'obbligo di trasmissione della documentazione relativa all'adeguamento delle attuali garanzie finanziarie, ricalcolate secondo quanto disposto dalle DGRT n.743 del 02/08/2012, n.535 del 01/07/2013 e n.751 del 09/09/2013, comprensiva di perizie asseverate e conseguenti fideiussioni integrative e/o sostitutive, nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente disciplina nazionale e regionale di settore;

2. di RISERVARSI ogni ulteriore provvedimento da adottarsi quale conseguenza annessa e connessa al mancato adempimento di quanto sopra ordinato nei termini stabiliti, ivi compreso, le determinazioni di cui agli artt. 29- decies comma 9 e 29- quattordices del D.lgs 152/2006 e smi.

3. di PRECISARE, in ottemperanza di quanto prescritto dagli artt. 4 e 5 della Legge 241/1990 e smi, che:

- l'unità organizzativa competente per il procedimento di cui al presente atto amministrativo è il Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti della Regione Toscana, con sede in Via di Novoli, 26 – Firenze;
- la responsabilità del procedimento è assegnata al Dirigente dott. Ing. Andrea Rafanelli;

3. di TRASMETTERE copia del presente atto a:

- Programma Ambiente Apuane S.p.A.
- Comune di Montignoso
- Comune di Pietrasanta
- Dipartimento ARPAT di Massa
- Dipartimento ARPAT di Lucca

Il presente atto, esecutivo dal giorno stesso della sua adozione, esplica i suoi effetti a far data dalla notifica al soggetto interessato, che si intende assolta con la trasmissione tramite Pec;

Di DARE ATTO che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR nei termini di legge, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per soli motivi di legittimità nel termine di 120 giorni dalla data di notifica, comunicazione o piena conoscenza comunque acquisita.

IL DIRIGENTE

CERTIFICAZIONE